

TITOLI DI STUDIO E DI CARRIERA (ART 6 D.P.C.M. 298/94):

- Al voto di laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (art. 6, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 298/94) è attribuito il seguente punteggio:

VOTO DI LAUREA	PUNTI PER COMMISSARIO	PUNTI TOTALI
110 e Lode	1,0	5,0
110	0,9	4,5
109	0,8	4,0
108	0,7	3,5
107-104	0,6	3,0
103-99	0,5	2,5
98-94	0,4	2,0
93-89	0,3	1,5
88-85	0,2	1,0
84-80	0,1	0,5
<80	0	0

- nel caso in cui il candidato abbia omesso di dichiarare il voto di laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, non viene attribuito alcun punteggio;
- al possesso di seconda laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o in Farmacia: punti 0,3 (art. 6, comma 1 lett. d) D.P.C.M. 298/94);
- al possesso di seconda laurea in Medicina, Scienze Biologiche, Veterinaria e Chimica è attribuito il punteggio di punti 0,7 (art. 6, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 298/94);
- sono valutate le seconde lauree conseguite *ante* D.M. 509/99, le lauree specialistiche/magistrali e quelle a ciclo unico;
- alle specializzazioni universitarie o al conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla Facoltà di Farmacia, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 298/94, sono attribuiti:
 - per il titolo di Dottore di Ricerca punti 0,4;
 - per il conseguimento di Master universitari di II livello punti 0,3;
 - per la Scuola di Specializzazione

di durata pari o superiore a 3 anni: punti 0,4

di durata pari o superiore a 2 anni: punti 0,2

- per le borse di studio o di ricerca punti 0,1 per anno di frequenza.

Tali titoli sono, comunque, valutati sino ad un massimo complessivo di 0,4 punti (art. 6, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 298/94);

- sono valutate le pubblicazioni scientifiche inerenti le materie di esame indicate dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 298/94, così come modificato, sul punto, dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. n. 81 del 18 aprile 2011, sino a un massimo di punti 0,2 (art. 6, comma 1, lett. e) D.P.C.M. 298/94);
- le pubblicazioni scientifiche vengono valutate nel seguente modo: punti 0,05 per libro, punti 0,01 per capitolo di libro, punti 0,02 per pubblicazioni scientifiche su riviste censite su ISI WEB OF KNOWLEDGESM nel "Journal citation reports®", punti 0,002 per pubblicazioni scientifiche su riviste non censite su ISI WEB OF KNOWLEDGESM nel "Journal citation reports®";
- ai sensi dell'art 8 del bando di concorso, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, sono presi in considerazione esclusivamente i lavori scientifici editi nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, approssimato al 01/01/2002. Non verranno valutati lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa;
- non sono valutate le pubblicazioni scientifiche allegate ma non dichiarate nella domanda *on line* di partecipazione al concorso, né quelle dichiarate ma non inviate o inviate fuori termine;
- non sono, inoltre, valutabili come pubblicazioni scientifiche gli *abstract*, la semplice partecipazione e gli atti relativi a convegni, seminari e congressi;
- all'idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta, sono attribuiti punti 0,2 (art. 6 comma 1 lett. f) D.P.C.M. 298/94);

- all'idoneità nazionale a farmacista dirigente sono attribuiti punti 0,2 (art. 6 comma 1 lett. g) D.P.C.M. 298/94);

Non vengono valutate eventuali idoneità a farmacista dirigente non corrispondenti alla idoneità nazionale a farmacista dirigente prevista dal D.P.C.M. 298/1994, istituita dall'art. 20 D.P.R. 761/1979 e abrogata dall'art. 2, comma 1 *sexies*, del decreto legge 18 novembre 1996 n. 583, convertito in legge 17 gennaio 1997 n. 4;

- al voto con cui è stata conseguita l'abilitazione (art. 6 comma 1 lett. h) D.P.C.M. 298/94) sono attribuiti punti 0,1 ove tale voto sia pari o superiore al 65 % del voto massimo assegnabile. Nessun punteggio viene attribuito in caso di votazione inferiore al 65 % del voto massimo assegnabile e in caso di omessa indicazione del voto massimo;

- i titoli relativi all'aggiornamento professionale (art. 6 comma 1 lett. h) D.P.C.M. 298/94) vengono valutati alla condizione che siano stati conseguiti nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando di concorso, approssimato al 01/01/2007, e siano comunque successivi alla data di abilitazione del candidato;

- sono esclusi dalla valutazione i corsi di aggiornamento ECM e quelli non attinenti allo specifico ambito professionale del farmacista;

- verranno valutati solamente i titoli relativi a corsi di aggiornamento che prevedono una valutazione finale, nel seguente modo:

- corsi di aggiornamento di durata inferiore a 1 anno: punti 0,04;
- corsi di aggiornamento di durata pari o superiore a un anno punti 0,1;
- corsi di perfezionamento conseguiti presso Facoltà di Farmacia: punti 0,08;
- lauree triennali conseguite presso Facoltà di Farmacia: punti 0,1;
- master universitari di I livello conseguiti presso Facoltà di Farmacia: punti 0,08.

TITOLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE (ART 5 D.P.C.M. 298/94):

- ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari, direttori o collaboratori verrà riconosciuta, ai sensi dell'art. 9 della L 8 marzo 1968, n.

221, una maggiorazione del 40% sul punteggio, in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6.50;

- la lettera a) del comma 5 del citato art 11 ha equiparato l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) a quella svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, ivi comprese le maggiorazioni;
- la lettera b), del comma 5 del medesimo art. 11 ha equiparato l'attività svolta dai farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 2003 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 a quella svolta dai farmacisti collaboratori di farmacia, ivi comprese le maggiorazioni;
- come esplicitato dall'art 8 del bando di concorso, all'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40% , fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della Legge 221/1968;
- l'art. 7 della legge 362/91 prevede che la titolarità della farmacia risiede in capo al farmacista o alla società, a seconda che si tratti rispettivamente di gestione da parte di persona fisica o di persona giuridica;
- attesa l'equiparazione prevista dall'art 11 citato, il punteggio previsto dalla lett. a), comma 3 dell'art 5 del DPCM 298/64 (servizio in qualità di titolare) è riconosciuto soltanto ai farmacisti che risultino titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in forma individuale;
- conseguentemente, il punteggio previsto dalla lett. b), comma 3 dell'art 5 del DPCM 298/64 (servizio in qualità di collaboratore) è riconosciuto ai farmacisti che abbiano

prestato la loro attività in esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in forma societaria (di persone e di capitali);

- non sono valutati periodi di servizio prestati a titolo di volontariato;
- l'attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per tutti i relativi profili professionali;
- ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale, l'ultimo giorno utile corrisponde alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- in nessun caso saranno valutati i servizi resi contemporaneamente e, in caso di dichiarata contemporaneità, verrà valutato solo il servizio più favorevole al concorrente;
- ai fini dell'attribuzione del punteggio stabilito per il primo decennio (ex art. 5, comma 3, D.P.C.M. 298/94) sono valutati, tanto per i candidati che partecipano in forma singola quanto per quelli che partecipano in forma associata i periodi delle attività di esercizio professionale più favorevoli, indipendentemente dall'ordine cronologico progressivo e sino al completamento del decennio. Con le medesime modalità, i rimanenti periodi di esercizio professionale sono valutati nel secondo decennio, sino al suo completamento;

CRITERI GENERALI:

- Non sono valutate le dichiarazioni sostitutive del candidato mancanti degli elementi indicati nel modulo *on-line* di cui all'art. 5 del bando di concorso, che non consentono alla medesima l'identificazione del titolo di cui il candidato dichiara il possesso.
- Per la partecipazione in forma associata la valutazione dei titoli è effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 rispettivamente per ciascuna voce.